

Edizione di sabato 24 novembre 2018

IVA

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: arriva l'avviso del Fisco

di **Lucia Recchioni**

IVA

Plafond Iva ad utilizzo variabile

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

Ammissibilità di nuove tesi difensive nel giudizio di rinvio

di **Luigi Ferrajoli**

AGEVOLAZIONI

Novità in tema di voucher digitalizzazione

di **Viviana Grippo**

IVA

Confermata l'esenzione Iva sulle commissioni di delega

di **Marco Bargagli**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

IVA

Comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva: arriva l'avviso del Fisco

di **Lucia Recchioni**

Con il [Provvedimento prot. n. 314644/2018](#) del **23.11.2018** sono state chiarite le modalità con le quali l'Agenzia delle entrate **metterà a disposizione dei contribuenti** e della **Guardia di Finanza** le informazioni derivanti dal **confronto** tra:

- i **dati comunicati all'Agenzia delle Entrate dai contribuenti stessi** e dai loro **clienti soggetti passivi Iva** ai fini dello **spesometro**,
- e i dati relativi alle **Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva**.

In particolare, i contribuenti che, nel trimestre di riferimento, risultano aver **emesso fatture**, pur non avendo trasmesso la **Comunicazione liquidazioni periodiche Iva**, saranno raggiunti da una **comunicazione a mezzo Pec** nella quale saranno richiamate le seguenti informazioni:

1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
2. **numero identificativo della comunicazione**, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
3. codice atto;
4. **modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio** relativi all'anomalia riscontrata;
5. **invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione**, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia

La stessa **comunicazione** e le relative **informazioni di dettaglio** saranno poi consultabili all'interno del portale "**Fatture e Corrispettivi**", nella sezione "**Consultazione**", area "**Dati rilevanti ai fini Iva**".

Più precisamente, nella richiamata area saranno indicati i **seguenti dati**:

1. numero dei documenti trasmessi dal contribuente e dai suoi clienti e fornitori per il trimestre di riferimento;
2. **dati identificativi dei clienti e fornitori** (denominazione/cognome e nome, identificativo estero/codice fiscale/partita Iva);
3. **dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti** (tipo documento, numero documento, data di emissione e, per le fatture di acquisto, data di registrazione, imponibile,

aliquota Iva ed imposta, natura operazione, esigibilità Iva);

4. **dati relativi al flusso di trasmissione** (identificativo SdI/file, data di invio e numero della posizione del documento all'interno del file).

A fronte della ricevuta comunicazione, **il contribuente potrà:**

- **fornire elementi ed indicazioni utili** non conosciuti dall'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle procedure richiamate nella stessa comunicazione,
- **correggere errori o omissioni**, eventualmente ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**.



IVA

Plafond Iva ad utilizzo variabile

di **Sandro Cerato**

L'esportatore abituale che ha rilasciato una **dichiarazione d'intento al proprio fornitore** può anche decidere di effettuare con Iva alcuni acquisti chiedendo alla controparte l'emissione di una fattura con Iva.

È quanto emerge da una recente **consulenza giuridica (n. 954-6/2018)** resa dall'Agenzia delle entrate, il cui contenuto offre lo spunto per ricordare alcune regole relative al rilascio della **dichiarazione d'intento** ed all'**utilizzo del relativo plafond** da parte dell'esportatore abituale.

In primo luogo, va ricordato che a partire dal 1° marzo 2017 **l'esportatore abituale non può più rilasciare la dichiarazione d'intento a copertura degli acquisti effettuati in un determinato arco temporale** (tipicamente l'intero anno solare), ma deve necessariamente scegliere una delle seguenti possibilità:

- indicazione di un **importo massimo**, dal quale il fornitore "scala" l'importo delle singole operazioni mano a mano che procede con le forniture;
- rilascio della **dichiarazione per una singola operazione**.

In relazione alla prima modalità (quella più utilizzata dalle imprese), già in passato è stato chiarito che nulla osta al rilascio di **più dichiarazioni d'intento** la cui sommatoria potrebbe anche **superare il plafond disponibile** dell'esportatore abituale, fermo restando che si dovrà monitorare con attenzione il corretto utilizzo al fine di non rischiare di "splafonare".

Per quanto riguarda invece gli **adempimenti dell'esportatore abituale**, si ricorda **l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione d'intento** all'Amministrazione Finanziaria e la successiva **trasmissione al fornitore della ricevuta**, il quale dovrà procedere alla **verifica della stessa sul sito dell'Agenzia**.

Venendo ora all'**utilizzo del plafond**, prima della consulenza giuridica in questione si era del parere che una volta rilasciata la dichiarazione d'intento al proprio fornitore, gli acquisti effettuati presso lo stesso dovessero essere in ogni caso non imponibili ad Iva (ovviamente nei limiti indicati nella dichiarazione stessa), non potendosi scegliere di volta in volta il regime Iva applicabile.

Con la **consulenza giuridica n. 954-6/2018** l'Agenzia fornisce un'interpretazione innovativa, poiché consente al fornitore, su richiesta del cliente e nei limiti dell'ammontare comunicato, di **emettere fattura non imponibile piuttosto che con Iva**.

L'apertura è da salutare con favore poiché consente all'esportatore abituale di **gestire in maniera più elastica il proprio *plafond*** anche nell'ambito del rapporto con il singolo fornitore cui ha rilasciato la dichiarazione d'intento.

È opportuno evidenziare che il fornitore, al fine di dimostrare la correttezza del proprio operato, dovrà conservare le richieste provenienti dal proprio cliente (meglio se aventi data certa) anche per una migliore gestione dello "scarico" degli importi dalla dichiarazione d'intento ricevuta.

Si ricorda che **l'esportatore abituale può utilizzare il *plafond* per l'acquisto di beni e servizi**, anche non attinenti le operazioni di esportazione, con due sole limitazioni ([circolare 145/E/1998](#)):

- **l'acquisto di fabbricati**, anche tramite contratti di *leasing* o appalto;
- **l'acquisto di beni e servizi con Iva oggettivamente indetraibile.**

In merito al primo aspetto, si segnala che la Suprema Corte di Cassazione (**Cassazione, n. 23329 del 15.10.2013**) ha ribadito che **il divieto di utilizzare il *plafond* per gli acquisti di fabbricati**, previsto dall'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#), **non deve estendersi ai contratti di *leasing* immobiliare**, diversi da quelli assimilati alle cessioni di beni ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#) (per i quali cioè sia stata espressamente prevista la clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti), in considerazione del fatto che:

- [l'articolo 8 D.P.R. 633/1972](#) esclude l'utilizzo del *plafond* (e quindi il non assoggettamento ad Iva) soltanto per le cessioni di fabbricati ed aree fabbricabili e **non anche per le prestazioni di servizi relative o connesse a tali beni**;
- è da ritenersi certo e consolidato il principio secondo il quale il **P.R. 633/1972 assimila, ai fini Iva, il contratto di *leasing* ad una prestazione di servizi e non ad una cessione di beni.**

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

Ammissibilità di nuove tesi difensive nel giudizio di rinvio

di **Luigi Ferrajoli**

Nel contenzioso tributario **il giudizio di rinvio è un processo chiuso**, in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto *ex lege* ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia **in contrasto con il giudicato implicito ed interno**, sì da porre nel nulla gli **effetti intangibili della sentenza di cassazione** ed il principio di diritto enunciato. Deve ritenersi, tuttavia, ammessa, ex [articolo 63, comma 4, D.Lgs. 546/1992](#), la proposizione di **nuove tesi difensive che non siano tali da alterare completamente il tema di decisione**.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente [sentenza n. 26194 del 18.10.2018](#).

Nella vicenda in commento, una società riceveva un avviso di accertamento portante anche la contestazione relativa ad un'**indebita variazione in diminuzione** apportata per neutralizzare fiscalmente ex [articolo 44, comma 1, Tuir](#), nella formulazione vigente all'epoca del fatto, la somma di pari importo accreditata nel conto economico del bilancio chiuso al 31.12.1993 alla voce "*altri proventi da partecipazione*" che la società aveva ricevuto da una partecipata statunitense a titolo di restituzione del sovrapprezzo versato dai sottoscrittori in seguito ad una offerta pubblica di aumento del capitale finalizzata a quotare la partecipata sul mercato americano.

La ricorrente impugnava l'accertamento e la CTP annullava il predetto rilievo, sul presupposto che ai sensi dell'[articolo 44 Tuir](#) **la distribuzione di un sovrapprezzo di emissione non concorre alla formazione del reddito**, ma riduce soltanto il valore fiscale della partecipazione.

L'ufficio ricorreva in appello e la CTR confermava la sentenza appellata; successivamente la Cassazione, pur confermando l'irrelevanza ai fini reddituali della somma, la riteneva invece rilevante ai fini patrimoniali, in quanto **il premio di emissione**, rappresentato dalla differenza tra prezzo effettivo di emissione e valore nominale della partecipazione, **evidenziava un incremento di valore di quest'ultima, che doveva essere tassato nel momento in cui si traduceva in plusvalenza**, da calcolarsi mediante abbattimento del costo di acquisto della partecipazione in ragione del sovrapprezzo realizzato.

Pertanto, la società avrebbe dovuto, secondo la Suprema Corte, indicare la somma sia nel conto economico che nello stato patrimoniale, poiché, diversamente, la neutralizzazione dell'operazione in conto economico avrebbe, di fatto, comportato **l'impossibilità di operare la tassazione in seguito**, all'atto della realizzazione dell'effettiva plusvalenza. Nel caso di specie,

la società non aveva riportato l'operazione nello stato patrimoniale, in tal modo implicitamente rinunciando al trattamento fiscale speciale previsto dall'[articolo 44 Tuir](#). Di conseguenza, la Cassazione individuava **un'ipotesi di elusione fiscale**, realizzata mediante il **doppio artificio contabile** rappresentato da un lato dall'iscrizione in conto economico della variazione in diminuzione che azzerava la posta sotto il profilo reddituale, e dall'altro lato dall'omessa registrazione della riduzione del costo della partecipazione nello stato patrimoniale.

Su tali presupposti, la **pronuncia della CTR era cassata e il giudizio era riassunto**; la società assumeva che, per effetto della qualificazione della posta come utile di esercizio, operata dalla Cassazione con la sentenza di rinvio, **doveva essere tassata secondo il regime previsto per gli utili al momento dei fatti in base agli [articoli 96 e 115, comma 2, Tuir](#)**.

La CTR accoglieva l'appello dell'ufficio, osservando che la questione relativa alla tassazione della posta ai sensi degli articoli 96 e 115 Tuir non era mai stata proposta dalla ricorrente nei precedenti gradi del giudizio e **non poteva quindi trovare ingresso in sede di rinvio**.

La Cassazione, adita dalla società, affermava invece che la predetta questione costituiva **diretta conseguenza della sentenza di rinvio** e del principio di diritto in essa affermato.

Secondo la Suprema Corte, infatti, premesso il principio secondo cui nel giudizio di rinvio le parti non possono ampliare il *thema decidendum*, è tuttavia **ammissibile la proposizione di nuove tesi difensive che non siano tali da alterarlo completamente**; inoltre, pur non essendo ammesse nel giudizio di rinvio nuove prove, ad eccezione del giuramento decisorio *"nel caso in cui la sentenza d'appello sia stata annullata per vizio di violazione o falsa applicazione di legge, che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento dei fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo, sono ammissibili anche le nuove prove che servano a supportare tale nuovo accertamento, non operando rispetto ad esse la preclusione di cui all'articolo 345 c.p.c., comma 3"*.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie **non era configurabile il giudicato interno**, poiché la questione relativa all'individuazione del corretto regime per la tassazione dell'utile di esercizio derivante da partecipata estera non residente costituiva proprio l'oggetto del giudizio di rinvio conseguente alla precedente sentenza della medesima Corte.

Special Event

**L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE
ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO**

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Novità in tema di voucher digitalizzazione

di Viviana Grippo

Al fine di agevolare l'adozione di **interventi di digitalizzazione** dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico il legislatore ha previsto la **concessione di un voucher**, ovvero di un **contributo a fondo perduto**, per le micro, piccole e medie imprese, di importo non superiore a **10.000 euro** e comunque al massimo pari al **50%** del totale delle spese sostenute per l'acquisto di **software, hardware** e/o **servizi specialistici** atti a:

- **migliorare l'efficienza aziendale;**
- **modernizzare l'organizzazione del lavoro**, mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici e forme di flessibilità del lavoro, tra cui il telelavoro;
- **sviluppare soluzioni di e-commerce;**
- fruire della **connettività a banda larga e ultralarga** o del **collegamento alla rete internet** mediante la tecnologia satellitare;
- realizzare interventi di **formazione qualificata** del personale nel campo ICT.

Nel novero dei soggetti beneficiari **restano esclusi** i contribuenti che operano nei seguenti settori:

- **pesca,**
- **acquacoltura,**
- **produzione primaria di prodotti agricoli.**

Alla norma che ha introdotto il *voucher*, ovvero l'[articolo 6, commi da 1 a 3, D.L. 145/2013](#), si sono affiancati nel tempo una serie di **interventi del MISE** che hanno riguardato gli aspetti riassunti nella tabella che segue.

Decreto 23.9.2014	modalità di erogazione dell'agevolazione e schema standard del bando
Decreto 24.10.2017	modello di domanda utilizzabile per l'accesso all'agevolazione
Decreto 09. 02. 2018	termine di presentazione della richiesta di agevolazione
Decreto 14. 03. 2018	approvazione elenchi dei beneficiari

Le **prossime scadenze** relative al bonus digitalizzazione sono le seguenti:

dal 14 marzo 2018	effettuazione delle spese (il 14 marzo è la prima data utile da inserire in fattura)
entro il 14 dicembre 2018	ultima data entro la quale effettuare le spese (il 14 dicembre è l'ultima data utile da inserire in fattura)
dal 14 settembre 2018 ed entro il 14 marzo 2019	invio della richiesta di erogazione unitamente alla rendicontazione della documentazione

L'erogazione del bonus avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

Lo scorso 12 novembre **il Mise è nuovamente intervenuto** chiarendo alcuni aspetti legati alla agevolazione. In particolare il Ministero ha chiarito che nel caso in cui l'**impresa** non abbia indicato in fattura la **dizione "Bene acquistato ai sensi del Decreto MISE 23 settembre 2014"** prevista nell'[articolo 6, comma 2, lett. a\) D.L. 145/2013](#), ma la dicitura sia presente nel relativo **bonifico**, potrà comunque possibile beneficiare dell'agevolazione.

In merito alla rendicontazione delle spese sostenute il Mise ha specificato che se la spesa sostenuta dalla azienda per la digitalizzazione non risultasse dall'estratto conto bancario, ai fini della **prova del sostenimento** del costo potrà prodursi altra documentazione – esclusivamente rilasciata dalla banca – attestante l'avvenuta esecuzione delle operazioni.

Si tratta della:

- **attestazione di avvenuto pagamento;**
- **lista dei movimenti timbrata e firmata dalla banca;**
- **ordine di bonifico accompagnato dalle distinte bancarie di pagamento.**

Quello che emerge dalle parole del Mise è che per poter agevolare la spesa è necessario sostenerla attraverso **mezzi tracciabili** che garantiscano la correlazione tra a spesa stessa ed il relativo costo.

Infine il Mise si esprime in relazione **all'accezione di "variazione significativa"** che deve intendersi come consistente riduzione della spesa complessivamente prevista nell'istanza di

agevolazione o dalla realizzazione di progetti a fronte dei quali si registra la **mancata realizzazione di uno o più ambiti di intervento** indicati dall'impresa beneficiaria nel modulo di domanda stesso.



Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Confermata l'esenzione Iva sulle commissioni di delega

di **Marco Bargagli**

Nella **prassi commerciale**, nell'ambito del **contratto di coassicurazione**, il **soggetto delegatario** svolge **alcune prestazioni di servizi** di interesse comune per la **gestione del rapporto assicurativo**, remunerate con le cc.dd. **commissioni di delega**.

In merito si pone il problema di **analizzare il corretto trattamento fiscale**, ai fini Iva, delle citate "commissioni di delega" percepite, tenuto conto che nel tempo sono emerse in giurisprudenza **due tesi nettamente contrapposte**:

- una tesi che qualifica l'operazione come **esente da Iva**: le **commissioni di delega** sarebbero **assimilate a quelle assicurative** e, come tali, si renderebbe applicabile il regime di esenzione da imposta ex [articolo 10, comma 1, n. 2\), D.P.R. 633/1972](#), secondo il quale *"sono esenti dall'imposta le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio"*;
- una seconda tesi secondo la quale l'operazione è **imponibile Iva**: le **commissioni di delega** rappresenterebbero il **corrispettivo una prestazione di servizi autonoma rispetto dal contratto di assicurazione**, resa dall'impresa delegataria nell'interesse e a favore dei soggetti deleganti e non dell'assicurato e, come tali, sarebbero l'espressione di un **mandato senza rappresentanza** da assoggettare a Iva ai sensi dell'[articolo 3, comma 3, D.P.R. 633/1972](#).

Il **contratto di coassicurazione** è giuridicamente previsto dall'[articolo 1911 cod. civ.](#) il quale prevede che: *"qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori"*.

Simmetricamente, esistono **ulteriori disposizioni che regolano la coassicurazione**, contenute nel **codice delle assicurazioni private** (approvato con il **D.Lgs. 209/2005**) e nel **Regolamento n. 13/2008 dell'ISVAP**.

Nell'ambito della c.d. "**clausola di delega**" i coassicuratori possono **conferire ad un altro soggetto** l'incarico di **porre in essere una serie di prestazioni di servizio**, che vengono remunerate con il riconoscimento della "**commissione di delega**".

L'incarico prevede, a **titolo esemplificativo**, il **compimento di una serie di attività** attinenti la **gestione del contratto di assicurazione**, di seguito indicate:

- effettuazione della **trattativa con l'assicurato**;
- formale **stipula del contratto**;
- riscossione dei **premi assicurativi**;
- gestione dei **flussi comunicativi** con l'assicurato; 4108
- **liquidazione del sinistro**;
- effettuazione del pagamento relativo **all'indennizzo concordato**.

Circa il trattamento fiscale delle **commissioni di delega** percepite dal soggetto delegatario è recentemente intervenuta, in sede di merito, la **CTR Lombardia con la [sentenza n. 4108/1/2018](#) del 01.10.2018** la quale ha confermato che le commissioni di delega sono **esenti Iva, non rappresentando il corrispettivo di un'autonoma prestazione di servizio**.

Nello specifico, il giudice tributario ha annoverato tra le **operazioni esenti da Iva** ex [articolo 10, comma 1, n. 2\) e 9\), D.P.R. 633/1972](#):

- quelle relative a **contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio**, nonché le **provvigioni corrisposte agli intermediari che operano per conto delle imprese di assicurazione** (agenti, broker);
- le **prestazioni accessorie alle coassicurazioni**, svolte in **esecuzione delle c.d. "clausole di delega"**, integrate in un'unica prestazione contrattuale contestualmente regolamentata.

In particolare, il giudice del gravame, richiamando la precedente **sentenza n. 4958/7/2015** sempre emessa dalla **CTR Lombardia** ha ricordato che : *"la **clausola di delega** è **parte integrante del contratto di coassicurazione**: la clausola fa infatti **parte sostanziale del contratto** e viene **accettata anche dall'assicurato**; con essa **una delle società assicuratrici assume la qualità di delegataria di tutte le altre al fine di meglio gestire il rapporto con l'assicurato**, ma resta comunque **coassicuratore obbligato della propria quota**".*

Inoltre, sulla base della prassi e della giurisprudenza di riferimento, un'operazione *"deve essere **considerata accessoria ad una prestazione principale** quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì **il mezzo per fruire delle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore**".*

Sul punto, **a parere dei giudici**, non vi è dubbio che le **prestazioni rese da una impresa coassicuratrice delegata** debbano essere **ritenute accessorie a quelle assicurative** e, pertanto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto Iva, risultano soggette al **regime di esenzione**.

In definitiva, nel concetto di **operazioni di assicurazione esenti dall'Iva** *"deve ricomprendersi ogni **complesso di operazioni riconducibili all'esecuzione del contratto di assicurazione** ... ivi compresi i **servizi eventualmente resi da soggetti terzi** (rispetto alle parti contraenti), purché **strumentali alle diverse fasi di gestione ed all'esecuzione del contratto di assicurazione**".*



FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: La fase di espansione del ciclo economico è giunta al termine?

- **Nel 2019 l'economia globale è destinata a rallentare moderatamente**
- **La crescita sarà ancora al di sopra del potenziale nella maggior parte delle economie sviluppate**

A cura di Teresa Sardena, Mediobanca SGR

SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: cala ulteriormente il PMI dell'Area Euro di ottobre

Gli indici PMI di novembre sono stati al di sotto delle attese. L'indice PMI manifatturiero si è attestato a 51.5 (consenso 52.0, valore precedente 52.0), l'indice dei servizi a 53.1 (consenso di 53.5, valore precedente 53.7). La debolezza è imputabile alla caduta delle esportazioni, penalizzata da un rallentamento dell'economia globale e dalla guerra commerciale in corso tra Stati Uniti e Cina. Conseguentemente il PMI composito è sceso a 52,4, il livello più basso dalla fine del 2014 (consenso 53, valore precedente 53,1). Il calo dell'indice composito sembra essere stato guidato da una domanda interna più debole. Il nuovo indice degli ordini di esportazione è rimasto invariato al suo livello minimo registrato lo scorso mese, pertanto, il calo dell'indice degli ordini totali è ascrivibile a una domanda interna più debole. A livello dei singoli paesi, anche gli indici PMI tedeschi deludono nettamente le stime, scendendo a 51.6 per il manifatturiero e a 53.3 per i servizi, rispetto ai 52.2 e 54.7 di ottobre. Rispecchia le stime, invece, il PIL tedesco finale di T3, che scende dello 0.2% t/t e sale dell'1.1% a/a.

In settimana, la BCE ha pubblicato i verbali della riunione di politica monetaria del 24-25

ottobre, che contengono poche novità rispetto a quanto contenuto nella dichiarazione introduttiva e nelle osservazioni del Presidente Draghi durante la conferenza stampa: la BCE continua a ritenere che l'inaspettata debolezza dell'attività in T3, "tenendo conto del ruolo degli sviluppi temporanei e settoriali, non sia tale da modificare significativamente le prospettive per l'Area e l'espansione economica in corso sia rimasta ampiamente valida". Questa valutazione supporta l'opinione espressa da Draghi nel suo discorso al congresso bancario di Francoforte della scorsa settimana, che ha ribadito che le prospettive per la politica monetaria annunciate a giugno – il termine degli acquisti di asset a fine anno e un primo rialzo dei tassi a partire da ora – sono rimaste sulla buona strada. L'indice dei prezzi al consumo dell'Area Euro in ottobre, secondo la lettura definitiva, è salito del 2.2% a/a, in linea con le previsioni e con il dato preliminare, mentre la componente *core* si è attestata 1.1% a/a. L'indice dei prezzi al consumo dell'Area Euro in ottobre, secondo la lettura definitiva, è salito del 2.2% a/a, in linea con le previsioni e con il dato preliminare, mentre la componente *core* si è attestata 1.1% a/a. **USA: rallentamento del mercato immobiliare statunitense** L'indice NAHB sull'andamento del mercato immobiliare statunitense nel mese di novembre si è attestato a 60 punti, in discesa rispetto ai 68 di ottobre. Secondo gli analisti, l'aumento dei tassi sull'ipoteche e dei prezzi rende il mercato sempre meno accessibile per i costruttori, sottolineando come il *sentiment* sia sceso di 8 punti toccando il suo minimo da agosto 2016. Tuttavia, ad ottobre, il numero di cantieri aperti per la costruzione di nuove case è salito dell'1.5% m/m a 1.228 milioni di unità, in linea con il consensus (mentre il dato di settembre è stato rivisto al ribasso da -5.3% a -5.5% m/m). Al contrario, i nuovi permessi di costruzione, sempre a ottobre, sono scesi dello 0.6% m/m a 1.263 milioni di unità, leggermente meglio delle attese. Ancora, gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti, secondo la lettura preliminare di ottobre, sono scesi del 4.4% m/m, decisamente superiori rispetto alle attese degli economisti, che si aspettavano una diminuzione del -2.6% m/m. Gli ordini ex-trasporti sono aumentati dello 0.1% m/m, meno del consenso che stimava un +0.4% m/m. Gli ordini ex-difesa sono diminuiti dello 1.2% m/m. In ultima istanza, l'indice di fiducia dei consumatori elaborato dall'università del Michigan, secondo la lettura definitiva di novembre, si è attestato a 97.5 punti, al di sotto della stima preliminare a quota 98.3 punti.

ASIA: riduzione delle esportazioni nette in Giappone

In Giappone lo scambio commerciale ha registrato un deficit di JPY 449.3B in ottobre (al massimo da maggio) (consenso JPY 70.0B, valore di settembre JPY 131.3B). Il driver principale è stato l'aumento delle importazioni del 19.9% a/a (consenso del 14.1% e valore di settembre del 7.0%). Le esportazioni sono aumentate dell'8,2% (consenso 8.9%, valore di settembre -1.3% a settembre). La forza delle importazioni è stata guidata dai combustibili fossili, mentre le esportazioni sono state guidate dai settori delle automobili, dei generatori e dei componenti tecnologici.

PERFORMANCE DEI MERCATI



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by volare, Design by / Freepik